

CAMERA DEI DEPUTATI N. 91

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE

Tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese private italiane operanti all'estero o con partecipazione di capitale statale italiano

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo spassionato ma urgente esame.

Siamo costretti, ancora una volta, a richiamare la vostra attenzione su una delle tante discriminazioni che colpiscono i nostri connazionali che si recano all'estero in cerca di lavoro.

Sembra quasi che questi connazionali, una volta passata la frontiera, per una

incomprensibile forma mentale del Governo, delle amministrazioni statali, delle stesse organizzazioni sindacali, debbano essere privati anche dei fondamentali diritti riconosciuti dalla Costituzione a ciascun cittadino.

Dolorosamente, molti principi stabiliti dalla nostra carta costituzionale diventano, per questi connazionali, lettera morta a cominciare da quel fondamentale diritto-dovere del cittadino che è l'esercizio del voto.

Oggi ci soffermiamo su un'altra grave discriminazione che si registra quando

un connazionale presta il proprio lavoro alle dipendenze di una impresa operante all'estero.

Intendiamo affrontare il caso dell'emigrato italiano, già residente all'estero, che viene assunto sul posto da una società, da una compagnia, da una impresa italiana, specie se queste operano con capitali dello Stato italiano.

Ebbene, questa impresa, assumendo all'estero personale italiano, immediatamente lo discrimina, in quanto non estende ad esso le garanzie giuridiche del contratto di lavoro cui quella impresa è obbligata in Italia, con la conseguenza che, nell'ambito della stessa azienda un cittadino italiano, assunto come fattorino, ad esempio in America, dove era emigrato, non gode delle garanzie che lo avrebbero tutelato in Italia se avesse svolto analoghe mansioni a Roma o a Milano.

Eppure tutte e due sono dipendenti della stessa azienda, svolgono le analoghe mansioni, sono cittadini italiani, per cui in base al principio costituzionale della uguaglianza dei cittadini e del diritto di ogni lavoratore di vedersi paritariamente garantito, anche il cittadino italiano che all'estero lavora per una azienda italiana ha diritto di godere delle stesse garanzie giuridiche previste in quell'azienda, per la identica categoria di lavoratori, indipendentemente dalla ubicazione geografica del posto di lavoro.

Situazioni veramente drammatiche hanno colpito gli emigrati che all'estero sono stati assunti da succursali di compagnie del gruppo IRI (principalmente Alitalia e Italian Line), da enti statali, parastatali, o comunque finanziati dallo Stato italiano.

A causa della crisi economica che ha colpito più o meno un po' tutti i paesi del mondo, dette compagnie, specie quelle operanti nel nord America, hanno proceduto alla ristrutturazione della loro organizzazione e, comunque, hanno licenziato un gran numero di impiegati e operai.

Disgraziatamente troppo spesso i colpiti da questi provvedimenti sono stati proprio gli emigrati italiani. Questi, che

con il loro lavoro avevano contribuito alla crescita e allo sviluppo dell'azienda dedicandosi ad essa con l'orgoglio proprio dell'emigrante che lavora per una compagnia italiana di prestigio, sono stati i più colpiti e, fra questi, quelli con notevole anzianità di servizio.

Infatti l'anzianità di servizio che di norma è garanzia di una maggiore sicurezza è stata la causa del licenziamento, perché il licenziamento di dipendenti con elevata anzianità di servizio e, quindi, con retribuzione superiore alla media, e la loro sostituzione con elementi giovani a basso costo iniziale, ha servito a ridurre gli oneri dell'azienda.

Ma se questa pratica è accettata nei paesi extra europei durante i periodi di difficoltà, essa è assolutamente contraria alla pratica e alla giurisprudenza italiana che considerano l'anzianità di servizio un elemento di priorità nella garanzia del lavoro di un dipendente.

L'emigrante che lavora per una compagnia italiana vive praticamente nell'ambiente italiano, difficilmente si integra o si americanizza in quanto i suoi amici sono gli stessi colleghi italiani e, come italiano, per le mansioni che svolge, rende di più alla compagnia. Una volta licenziato si trova nella più difficile delle situazioni in quanto non è qualificato a lavorare per una compagnia diversa da quella da cui è stato licenziato.

Egli, così, si trova ad essere un handicappato proprio per le ragioni stesse che hanno determinato il licenziamento: in primo luogo l'età; quindi l'alto salario dovuto all'anzianità con cui ha creato un giusto benessere alla famiglia; la difficoltà di trovare un nuovo lavoro a causa del fatto che è rimasto straniero proprio in ragione del lavoro svolto per tanti anni alle dipendenze di compagnie italiane; il trauma psichico causato dal fatto che egli, appunto perché impiegato presso compagnie italiane, ha sempre creduto nella sicurezza dell'impiego come è stabilito in Italia.

Una parte di questi connazionali licenziati, i più giovani, si adattano in un modo o nell'altro, ma la maggior parte,

cioè quelli con una certa anzianità di lavoro, vivono con il sussidio dell'ufficio di disoccupazione.

Essere emigrante è di per sé una cosa triste: venire colpiti proprio da parte di compagnie italiane, e, specialmente, da quelle del gruppo IRI, alimentate e sostenute dal contribuente italiano, oltre che avvilente appare illecito oltre che ingiusto.

È necessario, quindi, provvedere perché i cittadini italiani assunti all'estero dal gruppo IRI, da enti statali, parastatali o comunque finanziati dallo Stato italiano, godano dello stesso trattamento giuridico con cui sono tutelati i dipendenti delle stesse compagnie in Italia per quanto riguarda la sicurezza del posto, la carriera, l'indennità di licenziamento.

Allarghiamo il discorso alla situazione di quanti assunti in Italia da una nostra impresa si recano all'estero in base ad un apposito contratto di lavoro, e ci richiama espressamente a quanto è stato disposto per disciplinare la tutela previdenziale dei lavoratori italiani in quei Paesi con i quali non sono in atto accordi internazionali di sicurezza sociale.

È una questione di garanzia, che va al di là dei Paesi della Comunità europea per la piena tutela del lavoratore, anche perché le stesse convenzioni internazionali non comprendono tutte le norme di previdenza disposte dalla legislazione nazionale; e, così, è necessario stabilire una normativa interna intesa a colmare le più gravi insufficienze avvertite nella difesa dei diritti dei nostri connazionali impe-

gnati all'estero nella loro attività di lavoro. È proprio in materia di assicurazioni obbligatorie che è assai significativa la sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1985, che ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115, e degli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non si prevedono le predette assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di imprese italiane.

L'articolato che proponiamo è molto chiaro e si commenta da sé: l'applicabilità delle assicurazioni indicate all'articolo 1 e dei limiti massimi del trattamento speciale di disoccupazione; il sistema di versamento dei premi all'INAIL; i criteri per la contribuzione alle varie assicurazioni; la tutela previdenziale dei lavoratori all'estero; le norme per i versamenti da parte dei datori di lavoro del contributo per il fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il trattamento di fine rapporto; le norme che riguardano la trasferta all'estero con i relativi problemi concernenti le imposte sul reddito delle persone fisiche.

È evidente che questa proposta di legge riguarda esclusivamente i nostri lavoratori dipendenti da imprese italiane operanti all'estero.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto altro disposto dalla presente legge:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) assicurazione contro le malattie;

f) assicurazione di maternità.

2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni della presente legge, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) i datori di lavoro stranieri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani residenti all'estero.

ART. 2.

1. I regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si applicano i seguenti criteri:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie professionali vigente in Italia viene aggiornata, in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche in cui i lavoratori svolgono la propria attività, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) per l'assicurazione contro le malattie, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore, entro cinque giorni dal relativo rilascio, trasmette al datore di lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata presunta della malattia, nonché invia il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) per l'assicurazione di maternità, l'indennità di maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la data presunta e quella

effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 3; per il trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale viene corrisposta al lavoratore una presentazione da parte dell'ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia e maternità.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate trimestralmente all'INAIL.

7. La locale autorità diplomatica o consolare, su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro, fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può con proprio decreto, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non sono vigenti convenzioni o accordi in tale materia.

ART. 3.

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono calcolate, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei, sulla base della retribuzione iniziale, maggiorata di una percentuale che tiene conto della anzianità di carriera e dell'indennità integrativa speciale. Il citato decreto è emanato per l'anno in corso entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1. Il relativo onere, valu-

tato in lire 4.300 milioni per il 1992, in lire 45 miliardi per il 1993 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1994 è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1992, si applicano cumulativamente le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, può essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni assicurate ai sensi della presente lettera;

c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trovano applicazione le norme contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

ART. 4.

1. I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale.

2. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3 del presente articolo, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, e per la restante quota limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

3. L'articolo 12, secondo comma, numero 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche l'indennità spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità. I versamenti contribu-

tivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni della presente legge, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione, nonché, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1992, in lire 45 miliardi per l'anno 1993 e in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.